

(N. 1607)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1956 (V. Stampato N. 2307)*

**d'iniziativa dei Deputati MARENGHI, BONOMI, TRUZZI, FRANZO, GRAZIOSI
BERTONE e AIMI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 LUGLIO 1956

Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese ai formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e al « burro », di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il « grana » nell'articolo 2 della legge stessa.